

PROMEMORIA SUGLI ADEMPIMENTI VACCINALI: LE PROSSIME SCADENZE E IL FORMAT PER LA DECADENZA

In conformità alle disposizioni vigenti in materia di obbligo vaccinale, in particolare all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante *“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”*, i dirigenti scolastici sono tenuti a **trasmettere** alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti **l'elenco degli studenti iscritti** di età compresa tra zero e sedici anni per l'anno scolastico 2025/2026 **entro il 10 marzo 2025**.

Gli elenchi saranno restituiti dalle ASL alle scuole entro il 10 giugno, con l'indicazione degli studenti non in regola con gli obblighi vaccinali ovvero che non rientrano nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non hanno presentato formale richiesta di vaccinazione.

Nei **dieci giorni successivi all'acquisizione dei suddetti elenchi**, i dirigenti scolastici dovranno invitare i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a presentare, **entro il 10 luglio**, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la formale richiesta di vaccinazione presentata all'ASL competente.

Entro il 20 luglio, i dirigenti scolastici dovranno poi trasmettere la documentazione pervenuta o comunicare l'eventuale mancato deposito della stessa all'ASL affinché provveda agli adempimenti di competenza. Ricordiamo che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia: contestualmente sarà quindi necessario disporre la decadenza per i bambini interessati che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali. Per gli altri gradi di istruzione, invece, la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.

Si ricorda di fare in ogni caso riferimento alle eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Regione per le modalità di trasmissione alla ASL territorialmente competente.

Inoltre, ai fini della formazione delle future classi, a mente dell'art. 4 del citato decreto-legge 73/2017 *“i minori non vaccinati sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati [...]”*.

Per il facsimile del decreto di decadenza dall'iscrizione rinviamo al nostro precedente [approfondimento](#).